

Il dlgs fa ordine sull'accesso alle informazioni e stoppa la procedura di infrazione Ue

Titolari effettivi, registro chiuso

Consultazione regolamentata e consentita a tre categorie

DI MATTEO RIZZI
E CRISTINA BARTELLI

L'Italia chiude la consultazione del registro dei titolari effettivi, la visione delle informazioni su trust, società e altri istituti giuridici sarà possibile solo per una categoria ristretta di soggetti autorizzati. Con lo schema di decreto legislativo che è stato esaminato ieri dal preconsiglio dei ministri, il Governo ha intenzione di dare attuazione all'articolo 74 della direttiva europea 2024/1640, la sesta direttiva antiriciclaggio, e si adegua a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel 2022, che aveva bocciato la possibilità di accesso indiscriminato del pubblico alle informazioni sui titolari effettivi di società, fondazioni, associazioni e persone giuridiche private.

Fino a oggi la normativa italiana consentiva formalmente una consultazione generalizza-

ta, aperta anche a chi non avesse un interesse diretto, anche se il registro nella pratica è bloccato a causa della sospensione decisa dal Consiglio di Stato. D'ora in avanti non sarà più così. Le informazioni potranno essere visionate solo da tre categorie: le autorità competenti (magistratura, forze di polizia, amministrazioni di vigilanza), i soggetti obbligati nell'ambito degli adempimenti di adeguata verifica della clientela (banche, professionisti, intermediari finanziari) e i privati che riescano a dimostrare un interesse giuridico specifico e differenziato, tra i quali rientrano anche i giornalisti. In altre parole, chi chiederà l'accesso dovrà provare di avere un diritto o una posizione concreta da tutelare.

Il decreto stabilisce che sarà un successivo provvedimento ministeriale, firmato dal Ministero dell'economia insieme al Ministero delle imprese e del made in Italy, a dettare le regole pratiche su come verificare

la legittimità delle richieste. Saranno queste disposizioni a chiarire, caso per caso, quali situazioni possano essere considerate un "interesse giuridico" idoneo. La scelta italiana si inserisce in un percorso europeo. La direttiva 2024/1640, approvata nel maggio 2024 all'interno del nuovo pacchetto antiriciclaggio (che comprende anche l'istituzione della futura Autorità europea Amla), sostituirà dal 2027 la quarta direttiva del 2015, già aggiornata con la quinta. Questo nuovo quadro normativo recepisce la sentenza della Corte di giustizia del novembre 2022, che aveva annullato la modifica introdotta nel 2018 e che prevedeva un accesso libero a chiunque. Secondo la Corte, infatti, l'accesso indiscriminato era incompatibile con i principi di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali.

Il provvedimento italiano entrerà in vigore subito, il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La relazione il-

lustrativa sottolinea che la tempistica accelerata è necessaria perché il termine europeo per recepire la direttiva è già scaduto lo scorso 10 luglio. Proprio per il ritardo nell'attuazione, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro undici Stati membri, tra cui l'Italia (si veda ItaliaOggi del 27 settembre). Bruxelles ha inviato lettere di costituzione in mora anche a Belgio, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Polonia, Slovacchia e Svezia, contestando la mancata notifica delle misure nazionali necessarie per garantire l'adeguamento alla direttiva entro i tempi previsti.

Quello approvato dal Governo è solo un primo tassello. Per rendere pienamente operativo il nuovo quadro serviranno ulteriori modifiche regolamentari. In particolare, dovrà essere rivisto il decreto ministeriale n. 55 del 2022 che già disciplinava la comunicazione e la consultazione dei dati sulla titolarità

effettiva. Su queste modifiche sarà richiesto il parere del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.

Intanto, però, in Italia il registro dei titolari effettivi rimane ancora bloccato. Con l'ordinanza n. 3532 del 2024 il Consiglio di Stato ha sollevato due quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il primo riguarda proprio la definizione di "interesse legittimo": si chiede al giudice europeo di chiarire quali siano i criteri per stabilire chi può accedere ai dati. Il secondo punto di contestazione riguarda la scelta italiana di attribuire alle Camere di commercio il potere di decidere sulle richieste di accesso, senza però garantire agli interessati un ricorso giurisdizionale pieno davanti a un giudice. Il rinvio ha dato origine alle cause C-684/24 e C-685/24, discusse nei giorni scorsi a Lussemburgo e sulle quali è attesa una decisione entro febbraio.